

COMUNE DI VERMIGLIO

PROVINCIA DI TRENTO

Repubblica Italiana

Rep. n. 1804

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2021 il giorno 21 (Ventuno) del mese di aprile alle ore 15:00 presso la sede municipale di Vermiglio. -----

Avanti a me dott. Gasperini Alberto, in qualità di Segretario Comunale di Vermiglio e Segretario Generale della Gestione Associata ambito "Alta Val di Sole", tenuto a rogare i contratti di detto Ente in ossequio a quanto disposto dall'art. 137 e 166 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, e nel pieno dei poteri conferitimi dalla vigente legge notarile

SI E' RIUNITA

L'assemblea straordinaria della società:

"SOCIETA' GESTIONE SERVIZI E STRUTTURE

TURISTICO SPORTIVE VERMIGLIO S.R.L."

a socio unico, con sede in Vermiglio (TN), Via della Prada n. 31, capitale sociale Euro 17.850,00 (Diciassettemilaottococinquanta), interamente versato, costituita in Italia il 7 novembre 1997, iscritta al registro delle imprese di Trento, REA N. TN-162518, codice fiscale e partita Iva 01582980221, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- MODIFICA ED ADEGUAMENTO STATUTO SOCIALE.

SONO PRESENTI



- **DALDOSS LORENZO**, nato a Cles (TN) il 6 settembre 1980, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della società “**SOCIETA’ GESTIONE SERVIZI E STRUTTURE TURISTICO SPORTIVE VERMIGLIO S.R.L.**”;

- **PANIZZA ELISA**, nata a Cles (TN) il 29 luglio 1986, domiciliata in Vermiglio in Via Sen. Bruno Kessler n. 12, della nella qualità di Revisore Unico della società “**SOCIETA’ GESTIONE SERVIZI E STRUTTURE TURISTICO SPORTIVE VERMIGLIO S.R.L.**”.

Il costituito Daldoss Lorenzo, cittadino italiano, della cui identità personale io Segretario sono certo, mi chiede di ricevere il seguente verbale.


Aderendo io Segretario, do atto che assume la presidenza dell’assemblea, ai sensi dello statuto sociale, il costituito Daldoss Lorenzo, il quale:

CONSTATATO

- Che è presente l’intero capitale sociale portato dal socio unico “**COMUNE DI VERMIGLIO**”, con sede in Vermiglio (TN), Piazza San Giovanni XXIII n. 1, iscritto al registro delle imprese di Trento con REA N. TN-160970, codice fiscale 00343510228, in persona del Sindaco pro tempore Bertolini Michele, nato a Cles il 17.11.1983, domiciliato per la carica presso la casa comunale, a quanto infra autorizzato con delibera del consiglio comunale n. 2 del 01 marzo 2021;

- Che è presente l’intero organo amministrativo in persona di sé medesimo Amministratore unico;

- Che è presente l’organo di revisione in persona di sé medesimo Revisore unico;



- Che si è accertato della identità e legittimazione ad intervenire di tutti i presenti;

- Che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno,

DICHIARA

L'assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed idonea a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Prendendo la parola, il presidente fa presente al socio unico "**COMUNE DI VERMIGLIO**" che sarebbe opportuno abrogare lo statuto sociale vigente ed approvare il nuovo statuto sociale, allegato al presente verbale sotto la lettera "**A**", al fine di adeguarlo alla normativa vigente.

Poiché nessuno chiede la parola, il presidente dichiara chiusa la discussione e mette ai voti la seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea della società "**SOCIETA' GESTIONE SERVIZI E STRUTTURE TURISTICO SPORTIVE VERMIGLIO S.R.L.**"

UDITA

La proposta del presidente


DELIBERA

- Di abrogare lo statuto sociale vigente ed approvare il nuovo statuto sociale, già allegato sub "**A**".

La proposta è approvata, per alzata di mano dal socio unico.


Il presidente, dopo la proclamazione del risultato, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 15.30.

Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della società.



Di questo atto, in parte scritto con sistema elettronico da perona di mia fiducia, in parte scritto da me su un foglio per quattro facciate, ho dato lettura, unitamente all'allegato, alla parte, che lo approva e lo sottoscrive.

Daldoss Lorenzo



Gasperini dott. Alberto

ALLEGATO 11A AL

CONTRATTO REP. 1804

DD. 21/04/2021

Schema di
STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"SOCIETA' GESTIONE SERVIZI E STRUTTURE TURISTICO SPORTIVE VERMIGLIO
S.R.L." in sigla "S.G.S. VERMIGLIO S.R.L."
adeguato alla disciplina delle società a controllo pubblico in house providing
- 26 febbraio 2020 -

Articolo 1

Denominazione

E' costituita la società a responsabilità limitata denominata:

"SOCIETA' GESTIONE SERVIZI E STRUTTURE TURISTICO SPORTIVE VERMIGLIO
S.R.L." in sigla "S.G.S. VERMIGLIO S.R.L."

Articolo 2

Oggetto

1. La società a capitale interamente pubblico costituisce lo strumento di sistema del Comune di Vermiglio a cui è affidata l'erogazione di servizi pubblici di interesse generale, di servizi a domanda individuale ed in genere l'erogazione di servizi/forniture/lavori negli impianti e nelle strutture comunali identificate nel Contratto di Servizio. In particolare, e nei limiti in cui ciò risulti compatibile con le finalità perseguibili dalle società a controllo pubblico, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, l'attività sociale può avere ad oggetto le seguenti attività:
- a) gestione di strutture ed impianti sociali, turistici, sportivi, culturali, teatrali e cinematografici, termali, ricreativi e curativi;
 - b) organizzazione di spettacoli, manifestazioni, concerti, rassegne musicali e teatrali, fiere, congressi, mostre, eventi sportivi, di animazione ed in genere ogni altro evento di promozione del territorio;
 - c) lo svolgimento di attività e servizi di promozione ed informazione turistica e di marketing;
 - d) gestione di impianti ed aree sportive quali piscine e tracciati per la disciplina dello sci, del pattinaggio, della mountain bike e di ogni altra attività ludica e sportiva;
 - e) gestione di sale convegni, strutture museali, monumenti ed edifici storici con ingresso al pubblico;
 - f) noleggio di attrezzature ed altri beni mobili quali sci, pattini, biciclette, sdraio ed ogni altra attrezzatura in genere;
 - g) progettazione e costruzione di impianti sociali, turistici, sportivi, culturali, termali, ricreativi e curativi, musicali, educativi e della mobilità anche di completamento delle infrastrutture esistenti;
 - h) gestione ed esercizio del controllo di impianti e strutture della mobilità, quali in particolare aree di sosta, aree camper e parcheggi in genere, con annessi impianti, opere di accesso, parcometri, servizi di informazione ed ogni altro servizio complementare ed accessorio, quali a titolo esemplificativo la rimozione dei veicoli, la gestione e la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale;
 - i) gestione e manutenzione di sistemi, anche di tipo elettronico e numerico, per la regolamentazione della sosta;

j) studio e realizzazione di sistemi tecnologici per la gestione integrata dell'accesso e/o pagamento dei servizi, anche di natura diversa e/o forniti da soggetti terzi.

2. La Società potrà altresì compiere tutte quelle attività analoghe, affini o connesse alle precedenti nonché operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, assumere mutui, finanziamenti e prestiti, rilasciare garanzie reali o personali anche a favore dei soci o di terzi, purché utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, purché tali attività non vengano esercitate nei confronti del pubblico e con esclusione di tutte quelle attività espressamente riservate ai sensi del TUB e del TUF.

3. Le attività sopra dette non potranno essere esercitate contemporaneamente ove sussistano incompatibilità fissate dalla legge; sono comunque espressamente escluse dall'oggetto sociale le attività professionali protette da specifiche norme di legge e comunque tutte le attività riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

4. Salvo il disposto di cui all'art. 2361 codice civile ed i limiti previsti dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica, la Società potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o Società, aventi scopo analogo o affine al proprio al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e purché non in via prevalente e nei confronti del pubblico, nonché costituire o partecipare alla costituzione di associazioni temporanee d'impresa o contratti di rete.

5. La Società rappresenta lo strumento organizzativo del Comune di Vermiglio per la realizzazione del proprio programma in materia di servizi pubblici, nonché per l'autoproduzione di taluni beni e servizi strumentali all'Ente o allo svolgimento delle sue funzioni, ed opera quale società in house providing dello stesso Comune.

6. Il Comune di Vermiglio esercita sulla Società le funzioni di controllo analogo previste dalla normativa vigente, in materia di contratti pubblici e di società a partecipazione pubblica, con le modalità stabilite dal presente statuto. Nello svolgimento del servizio di pubblico interesse, nonché nello svolgimento delle funzioni di autoproduzione di beni e servizi a favore dell'Ente controllante, i rapporti con il Comune di Vermiglio sono, altresì, regolati da uno o più Contratti di Servizio.

7. In conformità ai principi dell'affidamento diretto "in house" dei servizi pubblici locali, la Società dovrà operare in misura prevalente nell'ambito territoriale dell'Ente Locale socio, svolgendo a beneficio dello stesso la parte più importante della propria attività nel rispetto dei limiti fissati dalla legge o derivanti dalla giurisprudenza comunitaria o nazionale. In particolare, la Società realizzerà oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio volume di affari medio, calcolato nell'ultimo triennio, attraverso lo svolgimento di attività prestata in favore dell'Ente Locale socio.

Articolo 3

Sede

1. La società ha sede in Vermiglio (TN), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese.

2. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

Articolo 4

Durata

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2070.
2. La durata della società potrà essere prorogata una o più volte con delibera dei soci nell'assemblea straordinaria.
3. La società indica la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Vermiglio negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese a norma di legge.

Articolo 5

Capitale

1. Il capitale sociale è di Euro 17.850,00 (diciassettemilaottococinquanta /00).
2. Il capitale può essere aumentato con delibera dei soci.
3. Sono ammessi conferimenti in natura, nonché di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento. In mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.
4. La Società è a capitale pubblico locale, posseduto interamente dal Comune di Vermiglio.
5. Non avrà efficacia nei confronti della Società qualsiasi atto di trasferimento che determini il venire meno di tale requisito.
6. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea.
7. In caso di riduzione per perdite, può essere omissivo il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del Revisore se nominati.

Articolo 6

Finanziamento soci

1. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'Organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale, ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Salvo diversa previsione, i finanziamenti sono considerati infruttiferi di interessi.
2. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c..

Articolo 7

Domiciliazione

1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e/o del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.
2. Sono considerati soci della società coloro che risultano iscritti al Registro delle Imprese o che giustificano la loro qualità di soci (o di titolari di diritti reali che attribuiscono il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese.

Articolo 8

Diritti sociali

1. I diritti sociali spettano al socio in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

Articolo 9

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

1. Non è ammesso il trasferimento di partecipazioni sociali.

Articolo 10

Controllo analogo

1. La Società, in quanto affidataria in house di servizi pubblici locali, è soggetta ai sensi della normativa vigente al controllo analogo dell'Ente Locale socio che viene esercitato:

- a) A livello istituzionale attraverso le prerogative spettanti ai soci nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, e quindi la partecipazione mediata dell'Ente Locale socio negli organi direttivi e di controllo della Società ed attraverso il diritto di accesso agli atti societari in base alle leggi vigenti e secondo le modalità previste dal presente statuto o con apposito regolamento;
- b) Direttamente da parte dell'Ente Locale socio, il quale vigila sul corretto adempimento degli obblighi previsti dal contratto di servizio. L'Ente Locale socio esercita le funzioni di vigilanza, verifica ed indirizzo strategico, al fine di consentire l'esercizio di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi che esercita mediante pareri preventivi vincolanti, pareri preventivi obbligatori non vincolanti e direttive generali. L'Ente Locale socio esercita, inoltre, le funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti degli organi societari con esclusione dell'Organo sindacale, con cui si confronta ai sensi dei successivi commi dal presente articolo.

L'Ente Locale socio formula pareri preventivi vincolanti ed esprime la preventiva autorizzazione, se del caso formulando appositi indirizzi e precisazioni, sulle decisioni della società concernenti i seguenti atti:

- i piani strategici ed industriali, ivi compresi la definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici che la società deve assumere per eventuali società operative controllate, e ogni altro piano o programma comunque denominato, che si proponga di stabilire gli orientamenti generali sulla politica e gestione aziendale;
- l'assunzione da parte della Società di servizi pubblici locali ulteriori rispetto al Servizio di gestione delle strutture comunali e di servizi soggetti a terzi;
- l'assunzione delle attività non costituenti servizio pubblico locale di rilevanza economica a favore dei soggetti terzi, che non rechino in alcun modo pregiudizio allo svolgimento delle attività di gestione dei servizi pubblici locali in favore del socio, che debbono comunque rimanere prevalenti;
- la modifica dell'oggetto sociale, della durata della società e ogni altra modifica statutaria e/o dell'atto costitutivo non dovuta da obblighi normativi;
- i budget annuali di esercizio, comprensivi dei programmi degli investimenti;
- la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e seguenti del Codice civile;
- le operazioni societarie straordinarie, quali a mero titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, trasformazioni, acquisto, alienazioni e/o conferimento di

- partecipazioni, messa in liquidazione/revoca della liquidazione;
- l'aumento o riduzione del capitale sociale, non dovuta da obblighi normativi;
- gli eventuali criteri per la nomina e la revoca degli amministratori.

2. Formula pareri preventivi obbligatori non vincolanti sul bilancio di esercizio.

3. Gli atti concernenti le decisioni della Società che, ai sensi dei commi precedenti, sono soggette all'autorizzazione preventiva dell'Ente Locale socio devono essere trasmessi prima dell'approvazione da parte degli organi sociali all'Ente Locale medesimo. L'Ente Locale socio può chiedere all'Amministratore Unico ulteriore documentazione a supporto della propria attività autorizzativa. Qualora ciò si verifichi, l'Amministrazione Unico, dovrà provvedere tempestivamente all'inoltro di quanto richiesto, anche attraverso posta elettronica.

4. L'Ente Locale socio vigile sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della società e sul rispetto delle direttive generali impartite dallo stesso. A tal fine:

- a) viene informato di ogni convocazione delle adunanze del consiglio di amministrazione con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno;
- b) riceve dall'organo amministrativo una relazione annuale sull'andamento della gestione dei servizi pubblici affidati alla società, con particolare riferimento alla qualità e quantità dei servizi resi ai cittadini, nonché ai costi di gestione.

Articolo 11

Controllo ex ante dell'attività sociale. Programma pluriennale

1. L'Organo di amministrazione predispone un programma pluriennale dell'attività societaria in cui vengono individuati gli obiettivi strategici ed economici, nonché le più rilevanti scelte di gestione che si intendono perseguire.

2. Il programma di cui al comma 1 ha una proiezione triennale ed è aggiornato annualmente, anche alla luce delle risultanze del bilancio preconsuntivo e della relazione annuale di cui all'articolo 12.

3. Il programma è articolato per singoli ambiti di attività e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento. Esso indica, tra l'altro:

- le dimensioni territoriali ed i livelli tecnologici economicamente ottimali di ogni servizio;
- i livelli di erogazione dei servizi e gli indici di produttività aziendale raffrontati nel tempo e nello spazio con i dati eventualmente disponibili di altre aziende del settore;
- il programma degli investimenti per l'ammodernamento delle strutture e per lo sviluppo dei servizi;
- le modalità di finanziamento dei programmi di investimento;
- le previsioni e le proposte in ordine alla politica delle tariffe e la determinazione di eventuali costi sociali;
- la politica del personale, con particolare riferimento alle previsioni di eventuale sviluppo della pianta organica, ai modi e alle forme per ricercare la più ampia e continua partecipazione dei lavoratori alla migliore organizzazione del lavoro e alla produzione e distribuzione dei servizi.

4. Il programma annuale dovrà contenere un bilancio preventivo composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico redatti secondo gli schemi ed i principi del codice civile o sulla base delle norme speciali vigenti.

5. Il bilancio preventivo espone distintamente, per ciascun esercizio del triennio considerato dal programma, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio: è annualmente aggiornato in coerenza con l'andamento rilevato in sede di bilancio preconsuntivo, redatto ai sensi dell'art. 12 comma 2, nonché in relazione alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

6. Il Socio, entro sessanta giorni dalla ricezione del programma, approva i piani, gli obiettivi e le operazioni contemplate nello stesso, autorizzando l'Organo amministrativo ad adottare i provvedimenti conseguenti, nei limiti di spesa in esso eventualmente previsti. Il Socio, sentito l'Organo di amministrazione, ha, in ogni caso, facoltà di emendare ed integrare i contenuti del programma, ai fini di conformare la programmazione societaria all'interesse pubblico perseguito ed alle proprie esigenze di autoproduzione.

Articolo 12

Controllo contestuale dell'attività sociale

1. L'Organo di amministrazione redige e presenta periodicamente al Socio una relazione sull'andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione della stessa, anche in relazione alle previsioni economiche di cui al bilancio preventivo, approvato ai sensi dell'articolo 11.

2. L'Organo di amministrazione presenta, altresì, al Socio un bilancio preconsuntivo ed una relazione annuale, a cui andranno allegati:

- i bilanci relativi alle singole strutture e/o attività;
- il programma degli investimenti da attuarsi con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura.

3. In relazione alla situazione rappresentata dai documenti di cui ai commi 1 e 2, il Socio ha facoltà di adottare specifiche direttive nei confronti dell'Organo di amministrazione, finalizzate a ristabilire la coerenza dell'andamento della gestione con gli obiettivi programmati.

4. Il Socio ha facoltà, in ogni tempo, di richiedere all'Organo di amministrazione ragguagli sullo stato di avanzamento di specifici progetti o attività, nonché in merito ad ogni fatto della gestione. L'Organo di amministrazione riscontra la richiesta entro quindici giorni dal suo ricevimento.

Articolo 13

Controllo ex post dell'attività sociale

1. Il controllo ex post dell'attività sociale è effettuato dal Socio in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.
2. L'Organo di amministrazione - nell'ambito della relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c. o, se la sua redazione non è dovuta, attraverso un autonomo documento inviato al Socio contestualmente al progetto di bilancio - illustra le principali operazioni compiute in attuazione del programma di cui all'art. 11, ed evidenzia in particolare gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto a quanto programmato. In relazione a quanto rappresentato, il Socio può fornire indicazioni di indirizzo per la programmazione successiva.

Articolo 14

Relazione sul governo societario

1. L'Organo di amministrazione predispone una Relazione annuale sul governo societario, con cui predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, e indica gli strumenti e gli interventi eventualmente adottati in tema di:
 - a) conformità dell'attività societaria alle norme in tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, per quanto applicabile, con l'approvazione di specifici regolamenti interni;
 - b) controllo interno, con particolare riferimento alla regolarità ed efficienza della gestione, con la strutturazione di un ufficio interno adeguato tenuto conto delle dimensioni e complessità dell'impresa sociale;
 - c) codici di condotta od etici propri od adesione a codici di condotta collettiva aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della Società;
 - d) programmi di responsabilità sociale d'impresa in conformità alle raccomandazioni della Commissione europea.
2. La relazione è presentata al Socio unitamente al bilancio sociale. Qualora non siano integrati – in tutto o in parte – gli strumenti di governo societario di cui al comma 1, essa dà conto delle relative ragioni.

3. L'Assemblea si esprime sulla relazione approvandone i contenuti ed eventualmente fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Articolo 15

Organo di amministrazione

1. La Società è amministrata da un Amministratore unico.

Qualora ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica per la nomina di un Organo amministrativo collegiale, eventualmente accertate dall'Ente controllante, la Società potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, denominati Consiglieri, i quali saranno nominati nel rispetto della legge 12 luglio 2011 n. 120.

2. Il Consiglio di amministrazione, ove costituito, elegge al proprio interno un Presidente. Le funzioni di sostituto del Presidente, in caso di assenza o impedimento temporanei dello stesso, sono esercitate dal consigliere di amministrazione più anziano. E' in ogni caso esclusa l'attribuzione di compensi aggiuntivi per lo svolgimento di tali funzioni.

3. Qualora sia costituito il Consiglio di amministrazione, lo stesso avrà facoltà di attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

4. Gli amministratori possono essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominate decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

5. Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalle disposizioni normative eventualmente applicabili alla Società. Restano ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

6. Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

7. In deroga all'articolo 2475, comma 3, del Codice Civile non è consentito prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci, a norma dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Articolo 16

Durata della carica, revoca, cessazione

1. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. In mancanza di qualsiasi precisazione gli amministratori si intendono nominati per tre esercizi. Essi sono rieleggibili.

Articolo 17

Poteri dell'organo amministrativo

1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi quelli riservati ai Soci dalla legge o dallo statuto. Al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo analogo, l'Organo di amministrazione ha tuttavia il dovere di attenersi alle direttive in merito agli obiettivi gestionali e alle modalità per la loro attuazione, impartite dal Socio ai sensi degli articoli da 10

a 14. L'Organo amministrativo ha altresì il dovere di fornire le informazioni richieste, affinché il Socio possa svolgere le funzioni e i poteri di indirizzo, vigilanza e controllo ad esso attribuiti.

2. In sede di nomina possono essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

3. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 18

Rappresentanza

1. L'Amministratore unico, o il Presidente del Consiglio di amministrazione, ove costituito, ha la rappresentanza della società.

2. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 19

Compensi degli amministratori

1. Ai componenti dell'organo amministrativo può competere, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle proprie funzioni, anche un compenso annuo stabilita dall'Assemblea, nei limiti ed alle condizioni eventualmente previste da norme speciali in materia di società a partecipazione pubblica tempo per tempo vigenti.

2. È fatto divieto di corrispondere agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Articolo 20

Organo di controllo e revisione legale dei conti

1. La società, anche qualora non ricorra l'obbligo ai sensi dell'art. 2477 c.c., nomina un organo di controllo, monocratico o collegiale, oppure un revisore.

2. L'organo di controllo avrà competenze, poteri e durata previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni, e gli potrà essere affidata anche la revisione legale dei conti al ricorrere dei presupposti di legge.

3. Ove venga nominato un organo di controllo collegiale, questo si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti.

4. Il riparto dei membri dell'organo di controllo, sia effettivi che supplenti, dovrà essere effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale.

5. In aggiunta all'organo di controllo, o in alternativa allo stesso, la società potrà nominare un revisore per la revisione legale dei conti. Il revisore deve essere iscritto nell'apposito registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 21

Cessazione dalla carica

1. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

2. Ove venga nominato un organo di controllo collegiale, in caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età e

fermo restando l'obbligo che il genere meno rappresentato rappresenti almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale.

3. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Articolo 22

Decisioni dei soci

1. In aggiunta alle prerogative riconosciute dagli articoli da 10 a 14, ai fini dell'esercizio del controllo analogo, i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina dell'amministratore unico;
- c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- f. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 2487 primo comma c.c.

Articolo 22

Diritto di voto

1. Hanno diritto di voto i soci iscritti al Registro delle Imprese o che giustifichino la loro qualità di soci (o di titolari di diritti reali che attribuiscono il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese.

2. In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 23

Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

1. Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 24, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione, sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione e siano adeguatamente informati tutti gli amministratori nonché l'organo di controllo, se nominato.

3. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 25 del presente statuto.

Articolo 24

Assemblea

1. Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 21 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

2. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

3. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

4. Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine di 180 giorni previsto dalla legge medesima.

5. L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

6. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

7. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società.

8. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 25

Svolgimento dell'assemblea

9. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico, o dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ove costituito.

2. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Articolo 26

Deleghe

1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.
2. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante, con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.
3. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.
4. E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.
5. La delega può essere conferita ad amministratori, all'organo di controllo o al revisore, se nominati.

Articolo 27

Verbale dell'assemblea

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, anche non socio, se nominato o dal notaio.
2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
3. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo 26. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 28

Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale validamente presente in assemblea.
2. Nei casi previsti dal precedente articolo 21 lettere d), e), ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
3. Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
4. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 29

Divieto di istituire ulteriori organi

1. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata ai casi previsti dalla legge.

Articolo 30

Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del

capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

3. La riserva legale può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Deve essere reintegrata fino all'ammontare sopra previsto se viene diminuita per qualsiasi ragione.

4. Gli utili non riscossi entro 5 (cinque) anni dal giorno in cui divennero esigibili si intendono prescritti a favore della Società ed assegnati a riserva ordinaria.

Articolo 31

Scioglimento e liquidazione

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge o per deliberazione dell'assemblea.

2. Si applica, allo scioglimento, quanto disposto dagli articoli 2484 e seguenti del codice civile.

3. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed i compensi.

Articolo 32

Disposizioni applicabili

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata ed alle disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica tempo per tempo vigenti.